

Via S. Balestra 19
Tel. 091 / 921 15 51
Fax 091 / 923 53 65

Lugano, 17 febbraio 2012

**A tutte le Ditte nel ramo delle
installazioni elettriche ticinesi**

Adeguamenti al rincaro e salari minimi dal 1° gennaio 2012

Gentili Signore,
Egregi Signori,

richiamando le nostre precedenti comunicazioni, lunedì 13 febbraio 2012 si è tenuto l'incontro con i rappresentanti USIE – AIET – SYNA – UNIA – OCST per definire gli aspetti legati alla sottomissione al CCL Nazionale rispettivamente ai salari minimi da applicare nel Cantone Ticino a partire dal 1° gennaio 2012.

Dopo una lunga e laboriosa trattativa tutte le parti contraenti, presenti all'incontro, hanno sottoscritto un'accordo del seguente tenore :

- La validità del CCL Cantonale vigente è prorogata fino al 31.12.2013. Dal 1° gennaio 2014 non sarà più in vigore il CCL Cantonale.
- La tabella dei salari minimi allegata entra in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2012.
- A far data retroattivamente dal 1° gennaio 2012 sarà concesso un adeguamento generale sui salari reali, conformemente all'appendice 8 del CCL Nazionale.
- Dal 1° gennaio 2013 faranno stato le tabelle salariali ed i relativi salari minimi stabiliti a livello Nazionale (art. 35 CCL Nazionale).

Adeguamenti salariali ai sensi dell'art. 38 CCL Nazionale (appendice 8) validi dal 1° gennaio 2012 :

1. Dal primo periodo di paga che cade interamente nel mese di gennaio 2012, a tutti i lavoratori assoggettati alla convenzione collettiva di lavoro viene accordato un adeguamento salariale mensile (lordo) di CHF 70.-. La presente regolamentazione non trova applicazione per i contratti di lavoro stipulati dopo il 01.07.2011. Essa non trova applicazione neanche per i giovani lavoratori che hanno concluso il tirocinio nell'anno 2011 e che in tale anno non vantano un periodo di lavoro netto superiore a 2 mesi interi (scuola reclute nel 2011, ecc).
2. Tutte le aziende che aderiscono al CCL utilizzano inoltre l'1% della massa salariale CCL (*) dell'anno 2011 per accordare ai dipendenti adeguamenti salariali individuali dell'1% in base al principio del rendimento. Tali adeguamenti salariali offrono la possibilità di adeguare individualmente i salari di un elevato numero di dipendenti.
3. Gli aumenti salariali accordati nel corso dell'anno 2011 possono essere dedotti dagli adeguamenti 2012 (fanno eccezione l'adeguamento salariali al 01.01.2011 convenuto dalle parti contraenti e dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale nel 2011 nonché gli adeguamenti salariali dovuti a modifiche delle funzioni o dei compiti).

(*) **Per massa salariale si intende il salario lordo AVS versato nel 2011 a tutti i dipendenti sottoposti al CCL Nazionale (art. 35.4).**

Applicazione / interpretazione adeguamenti salariali

L'aumento reale di cui al punto 1 è riconosciuto a tutti i dipendenti sottoposti al CCL Nazionale.

Se il salario reale 2011 più l'adeguamento reale di fr. 70.- risulta inferiore al minimo di categoria 2012, lo stesso deve essere adeguato al minimo di categoria, come da tabella allegata.

Restando a disposizione per ogni informazione, porgiamo i migliori saluti.

Commissione Professionale Paritetica
nel ramo delle installazioni elettriche ticinesi

Il Presidente :	Il Segretario :
G. Albertoni	D. Tettamanti

All/ tabella salari minimi 01.01.2012